



*Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA
E DELLE RISORSE MINERARIE
UFFICIO NAZIONALE MINERARIO IDROCARBURI E GEOTERMIA
DIVISIONE XXII - CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Prot. N° **445391** *Allegati*
Risposta al Foglio N°
del

SEZIONE IDROCARBURI
e GEOTERMIA DI ROMA
24 FEB. 1999
Prot. N° **076B**

*Si prega di allegare ogni lettera con sottoripetizioni e unificare nella risposta
al P. N. 445391 del 24/2/1999.*



ARO IV. ¹³ / 1 FC
PLD
SNF
RSS
10 FEB. 1999

Al Ministero delle Finanze
Direzione Generale del
Demanio
00100 ROMA

Al Ministero delle Finanze
Direzione Compartimentale
del Territorio per le Regioni
Toscana e Umbria
(ex Intendenza di Finanza)
GROSSETO

All'Ufficio del Registro di
MASSA MARITTIMA (GR)

Alla Sezione U.N.M.I.G.
Via Benedetto Croce, 40
00142 ROMA

Al Ministero dell'Ambiente
Servizio VIA
Via della Ferratella in Laterano, 33
00184 ROMA

Alla Regione Toscana
Presidenza della Giunta
Via Cavour, 18
57127 FIRENZE

CAIUS 1

Al Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali
Ufficio Centrale BAAAS
Via San Michele, 22
00153 ROMA

Alla Provincia di
Grosseto
Corso Carducci, 43
58100 GROSSETO

Alla Provincia di Siena
Via del Capitano, 14
53100 SIENA

Al Comune di
Montieri
MONTIERI

Al Comune di
Chiusdino
CHIUSDINO

Al Ministero della Sanità
Dipartimento della prevenzione
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA

e.p.c.
Alla Società ENEL S.p.A.
Direzione produzione
geotermica
Via Andrea Pisano n. 120
56122 PISA

4

Oggetto: D.M 29 gennaio 1999 conferimento concessione per risorse geotermiche
«CHIUSDINO»


Si trasmette copia del D.M. 29 gennaio 1999 indicato in oggetto.

Si prega l'Ufficio del Registro in indirizzo di voler provvedere alla consegna alla Società interessata delle copie del menzionato decreto previo pagamento di quanto dovuto.

Il testo relativo sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia n. 2 XLIII.

Il responsabile del procedimento

Pernarella Mirella





*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 9 dicembre 1936, n. 896;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il regolamento di attuazione della legge 896 approvato con D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 relativo alla razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale;

Vista la legge 18 aprile 1995, n. 68 della Regione Toscana recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 3 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1992, con il quale è stato accordato, per la durata di anni quattro, alla Società ENEL-S.p.A. il permesso di ricerca di fluidi geotermici denominato «MONTIERI», nel territorio delle provincie di Siena e Grosseto e per una estensione di 55,76 kmq;

Visto il D.M. 3 febbraio 1995, con il quale l'area del permesso è stata ridotta da 55,76 a 50,18 kmq;

Visto il D.M. 2 settembre 1996, con il quale la risorsa geotermica rinvenuta mediante la perforazione del pozzo «Travale Sud 1» è classificata «nazionale» ai sensi dell'art. 6, della legge n. 896 del 1986;

Visto il D.M. 22 luglio 1997 con il quale la scadenza del permesso è stata fissata al 5 gennaio 1999;



Vista l'istanza datata 28 marzo 1997 con la quale l'ENEL-S.p.A. - Divisione produzione - Direzione produzione geotermica - ai sensi degli artt. 7 e 10 della citata legge n. 896/86 ha chiesto in concessione di coltivazione per fluidi geotermici un'area di 45,19 kmq nell'ambito del permesso di ricerca «MONTIERI» di cui 14,13 kmq nel territorio del Comune di Chiusdino, provincia di Siena, e 31,06 kmq nel Comune di Montieri in provincia di Grosseto;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza che prevede:

- costruzione della postazione "Montieri 1", ubicata nella confinante concessione di coltivazione «TRAVALE», con relativa viabilità di accesso, dalla quale perforare 5 pozzi, in deviazione;
- adeguamento della esistente postazione "Travale Sud 1" dalla quale realizzare 4 pozzi e relativa viabilità di accesso;
- posa di circa 8 km di acquedotti provvisori, con relativa stazione di pompaggio per approvvigionamento idrico per la perforazione dei pozzi;
- collegamento del pozzo "Travale Sud 1" alla centrale;
- installazione di 2 impianti di trattamento del fluido nelle due postazioni;
- posa di circa 6,5 km di vaporedotti e 6,5 km di bifasedotti di interconnessione con la costruenda centrale, ubicata nella concessione «TRAVALE»;
- posa di circa 6,5 km di acquedotti per la reiniezione di fluidi;
- costruzione della centrale da 20 MW, denominata "Travale 3", e relativa viabilità di accesso e stazione di controllo di qualità dell'aria.

Le attività previste per il completamento della ricerca sono:

- perforazione, da tre distinte piazzole da approntare, dei pozzi "Montieri 3", "Montieri 4" e "Chiusdino 4", con posa di circa 6 km di acquedotti provvisori, con stazione di pompaggio per l'approvvigionamento idrico durante la loro perforazione;
- indagini geologiche, geofisiche ed analisi geochimiche;

Visto l'impegno da parte dell'ENEL - S.p.A. del 28 marzo 1997 relativo all'effettuazione della rimessione in pristino ai sensi dell'art. 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il rapporto n. 2821 dell'8 giugno 1998 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione U.N.M.I.G. di Roma ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Visto lo studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività di coltivazione possono comportare, allegato all'istanza di concessione;

Vista la nota prot. n. 612039 del 10 giugno 1997 con la quale le autorità competenti centrali e locali sono state invitate a formulare le eventuali osservazioni sullo studio di valutazione ambientale;

Vista la nota del 18 giugno 1997 con la quale la Società ENEL-S.p.A. ha trasmesso la relativa documentazione alla Regione Toscana, alle Province di Siena e



Grosseto, ai Comuni di Montieri e Chiusdino, al Corpo Forestale dello Stato di Siena e Grosseto, alla Soprintendenza ai Beni ambientali ed architettonici per le Province di Siena e Grosseto, ai Ministeri dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dei beni culturali e ambientali, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.P.R. n. 485;

Vista la delibera n. 60 del 30 settembre 1997 trasmessa con nota il 5 ottobre 1997 prot. n. 6921, con la quale il Comune di Montieri ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza con le seguenti osservazioni:

- la strada di accesso alla centrale di "Travale 3" dovrà essere sistemata, utilizzata e mantenuta in modo da non arrecare pregiudizio ai collegamenti poderali locali che con la stessa vengono effettuati;
- la stazione di controllo ambientale dovrà essere ubicata nell'area già concordata con l'ENEL;
- i vapordotti dovranno essere verniciati in colore adatto a mimetizzarli, per quanto possibile, nell'ambiente in cui si inseriscono, comunque da concordare all'atto esecutivo con l'Amministrazione Comunale;
- dovranno essere adottati tutti i provvedimenti e gli accorgimenti atti ad evitare e/o a limitare l'emissione nell'atmosfera di cattivi odori;

Vista la delibera n. 34 del 20 settembre 1997 trasmessa con nota il 16 ottobre 1997, prot. n. 5750 con la quale il Comune di Chiusdino ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Vista la pronuncia del Ministero per le politiche agricole prot. n. 36011 del 5 dicembre 1997 con il quale è stato espresso parere favorevole in relazione alla postazione di perforazione "Travale Sud", ma sfavorevole nei riguardi della postazione di "Chiusdino"; che tale parte del parere, non condiviso né dal Ministero dell'ambiente, né dalla Regione Toscana, né dai Comuni interessati, è comunque intempestiva, in quanto il pozzo "Chiusdino 4" fa parte del programma lavori già approvato con il decreto di proroga del permesso di ricerca «MONTIERI», che, con la sua trasformazione in concessione, viene ad essere inglobato nel programma di lavoro di ricerca relativo alla concessione stessa;

Vista la pronuncia del Ministero dell'ambiente, del 12 giugno 1998 prot. n. 6364/VIA/A.O.13.S con il quale in particolare è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della centrale che dovrà essere subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

- non dovranno essere realizzati tralicci e pali all'interno del perimetro di centrale, ed i tralicci e pali usciti dallo stesso dovranno essere interrati fino ai punti esterni nei quali l'installazione di tralicci e pali possa essere effettuata con migliori risultati per quanto attiene l'inserimento paesaggistico;



- dovranno essere eseguite accurate e puntuali indagini geognostiche volte ad accertare le caratteristiche meccaniche dei terreni e quindi la stabilità delle aree prescelte per la realizzazione delle opere, anche in considerazione della classificazione sismica della zona;
- per quanto riguarda l'esercizio della centrale, tenuto conto che l'impatto potenziale di maggiore rilievo è riconducibile alle emissioni dai camini e dalle torri di raffreddamento di significative quantità di idrogeno solforato, di anidride carbonica e, in tracce, di arsenico, mercurio e radon, l'ENEL dovrà assicurare, d'intesa con le autorità competenti, il monitoraggio delle concentrazioni degli inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera; per tutte le aree potenzialmente interessate dalle emissioni, dovrà inoltre attivare una rete di monitoraggio, delle sostanze inquinanti al livello del suolo, con dislocazione dei rilevamenti in punti strategici, e comunque nelle zone abitate, e/o integrare la rete esistente;
- adozione di misure necessarie alla riduzione degli impatti ambientali connessi alla realizzazione dei pozzi, dei vapordotti, degli acquedotti ed elettrodotti;

Vista la deliberazione della Regione Toscana n. 151 del 23 febbraio 1998 inerente la pronuncia positiva di impatto ambientale con prescrizioni;

Sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi il quale nella seduta del 17 luglio 1998, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di concessione;

Ritenuto:

- che nella 1° Conferenza di Servizi del 28 ottobre 1998 tenutasi presso il Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato Regionale alle opere pubbliche per la Toscana - Ufficio tecnico generale per l'accertamento di conformità di cui all'art. 81 D.P.R. 616/77, è stata ritenuta opportuna l'acquisizione del nulla osta sul vincolo idrogeologico della Provincia di Siena nonché l'attestazione integrativa sull'indice di fattibilità dell'opera richiesta all'ENEL - S.p.A. dalla Provincia di Grosseto;
- che nella 2° Conferenza di Servizi del 25 novembre 1998, tenutasi presso il medesimo - Provveditorato Regionale alle opere pubbliche per la Toscana, è stato espresso parere favorevole alla costruzione delle opere necessarie all'esercizio della concessione;

Vista la delibera dell'Amministrazione provinciale di Grosseto n.174 del 29 settembre 1998, acquisita nella prima conferenza dei servizi, con la quale è stato espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere necessarie alla coltivazione del giacimento;

Visto il nulla osta relativo al vincolo idrogeologico rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Siena con nota prot. n. 62125 dell'8 novembre 1988, con le seguenti prescrizioni:



- l'acquedotto-vapordotto dovrà seguire il tracciato delle strade esistenti, come previsto nel progetto e nella planimetria presentata;
- nei punti di accesso alle piste di bosco ed alle strade laterali, lo stesso manufatto dovrà essere adeguatamente interrato, al fine di permettere il transito dei mezzi di servizio;
- la manutenzione della viabilità di accesso alla postazione "Travale sud" potrà consistere nella sola sterpatura delle banchine, ripulitura cunette, ripristino dei pozzetti e delle opere di scolo e ricarica superficiale, evitando di danneggiare la limitrofa vegetazione boschiva;
- i materiali di risulta e di scarico dovranno essere adeguatamente sistemati in loco, senza invadere impluvi naturali o superfici boscate, o smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
- detti lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di anni tre dalla data della delibera stessa, pena l'annullamento del nulla-osta;

Ritenuto che il verbale della Conferenza di Servizi è stato inviato a tutte le amministrazioni interessate le quali non hanno fatto pervenire entro il termine previsto alcuna osservazione, per cui risulta definitivamente acquisito il parere positivo di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, ivi compreso quello del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che pertanto restano quelle quantitativamente determinate dalla Regione Toscana nella specifica delibera n. 151 del 23 febbraio 1998 già citata;

Considerato che i lavori previsti sono urgenti ed indifferibili in quanto hanno lo scopo di sfruttare le risorse geotermiche rinvenute nell'ambito di un serbatoio rivelatosi di notevoli potenzialità produttive;

DECRETA:

Art. 1. - Alla società ENEL S.p.A. (c.f. n. 00811720580) - DIVISIONE PRODUZIONE - DIREZIONE PRODUZIONE GEOTERMICA con sede in Pisa, via Andrea Pisano, n. 120 (C.a.p. 56122) è accordata, per la durata di anni trenta (30), a decorrere dal 3 gennaio 1999, la concessione per risorse geotermiche denominata «CHIUSDINO».

Art. 2. - E' approvato il programma dei lavori proposto dall'ENEL-S.p.A. come in premessa indicato.

Art. 3. - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 il presente decreto ha valore di:

autorizzazione ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti geotermoelettrici, in quanto, le autorizzazioni di cui all'art. 211 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 non sono richieste ai fini della



costruzione e l'esercizio dei medesimi impianti; pertanto i limiti delle emissioni in atmosfera della centrale sono quelli indicati nella delibera regionale n.151 citata in premessa;

- dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 16 della legge 896 del 9 dicembre 1986, in quanto le opere previste hanno lo scopo di sfruttare le risorse geotermiche rinvenute nell'ambito di un serbatoio rivelatosi di notevoli potenzialità produttive;

Art. 4. - Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n.896 e visto l'esito della Conferenza dei Servizi, il presente decreto ha valore di autorizzazione alla realizzazione delle opere, anche in difformità dagli strumenti urbanistici, costituendo la concessione anche variante degli stessi.

Art. 5. - L'area della concessione, avente l'estensione di kmq 45,20 e ricadente nelle provincie di Grosseto e Siena, comuni di Chiusdino e Montieri, è delimitata con linea nera continua riportata sul foglio n. 120 della Carta d'Italia dell'I.G.M., alla scala 1:100.000, passante per i vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.

Art. 6. - La Società ENEL - S.p.A. titolare della concessione è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente.

Art. 7. - La Società è tenuta a:

- a) osservare tutti gli obblighi previsti nel D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 con cui è stato approvato il regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
 - b) osservare tutti gli obblighi e le prescrizioni disposte dagli Enti competenti come in premessa specificati;
 - c) eseguire i lavori previsti nel programma nelle premesse citato;
 - d) approfondire gli studi relativi allo smaltimento di fanghi, al riutilizzo di rifiuti inerti, al rumore, agli aspetti faunistici, al recupero ambientale e alla salvaguardia dei beni archeologici;
 - e) adottare, per la perforazione dei pozzi, tutte le misure necessarie per evitare la contaminazione di falde;
 - f) provvedere ad un accurato controllo dei fanghi e dei materiali di risulta ai fini del corretto smaltimento;
 - g) mettere a disposizione tutta la documentazione inerente i rifiuti e i residui ed in particolare i registri di carico e scarico, ed i bollettini di analisi,;
 - h) ripristinare le aree al termine della perforazione e provvedere affinché i fluidi di risulta vengano reiniettati nella medesima formazione di provenienza;
- 1) attendersi, ai fini del controllo delle lavorazioni e della regolare esecuzione delle ricerche, alle disposizioni di legge nonché con particolare riguardo a quelle contenute nel decreto legislativo n. 624 del 25 novembre 1996 ed alle prescrizioni



che comunque venissero impartite dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia;

- j) ottenere le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio ai fini della sicurezza, di competenza della Sezione di Roma dell'UNMIG, ai sensi degli artt. 84 e seguenti del D. L.vo n. 624/96;
- k) attenersi, ai fini della salvaguardia dell'ambiente, alle disposizioni che verranno impartite dalla Sezione di Roma dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni citate in premessa;
- l) accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente;
- m) osservare le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, nelle premesse citata, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni potranno imporre a tutela di pubblici interessi.

fu
la

Art. 8 - La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENEL S.p.A. tramite l'Ufficio del registro Massa Marittima (GR).

Roma,

29 GEN. 1999

IL DIRETTORE GENERALE

(UMBERTO LA MONICA)

Umberto La Monica



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI
N. 8 FOGLI È CONFORME
ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO
QUESTO UFFICIO
Roma il 9 FEB. 1999

Coll.re Amm.vo
(Pernarella Mirella)

M. Pernarella

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e delle Attività Produttive

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE
UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA

Allegato al D.M. del **29 GEN. 1999** relativo alla concessione di coltivazione
CHIUSDINO

accordata alla società ENEL S.p.A.

Provincia: Grosseto, Siena

Superficie: 45,2 kmq

Scala: 1: 100.000

Ufficio del registro: Massa Marittima GR)

Sezione Idrocarburi : ROMA

Foglio IGM: 120

VERTICI	COORDINATE GEOGRAFICHE	
	Longitudine W (Monte Mario)	Latitudine N
a	1°27'	43°10'
b	1°22'	43°10'
c	1°22'	43°09'
d	1°21'	43°09'
e	1°21'	43°08'
f	1°22'	43°08'
g	1°22'	43°07'
h	1°24'	43°07'
i	1°24'	43°06'
l	1°26'	43°06'
m	1°26'	43°07'
n	1°27'	43°07'

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE XX
Ing. Gilberto Dialuce